N. 632 di Rep.

N. 346 di Racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese dicembre

22 dicembre 2004

In Milano, nel mio studio in Via Cusani, 1

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, senza l'intervento dei testimoni per rinuncia fattane, con il mio consenso, dalle infrascritte parti, d'accordo tra loro, sono personalmente comparsi i signori

SABELLA MELANIA ROBERTA nata a Monreale il giorno 17 aprile 1973, residente a Noviglio strada Provinciale 203 n.10, cittadina italiana codice fiscale SBL MNR 73D57 F377V, infermiera

CILLUFFO GIOVANNI nato a Palermo il giorno 1 giugno 1972, residente a Noviglio strada provinciale 203 n.10, cittadino italiano codice fiscale CLL GNN 72H01 G273Q, infermiere

BUSSONE MASSIMO nato a Milano il giorno 19 maggio 1962, residente a Pozzuolo Martesana Via Micca n.23, cittadino italiano codice fiscale BSS MSM 62E19 F205H, medico

detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione

"LA CASA DEL SOLE società cooperativa sociale" avente sede legale in Noviglio (Milano)

Ai fini della iscrizione della società nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'indirizzo è fissato in strada provinciale 203 n. 10.

- 2) L'oggetto, la durata e la organizzazione della qui costituita società risultano dallo statuto che, si allega al presente atto sotto la lettera "A"
- 3) Il capitale sociale è costituito da quote da Euro 50,00 (cinquanta/00) cadauna
- 4) I comparenti dichiarano di partecipare al capitale sociale sottoscrivendo ciascuno una quota da nominali 50,00 (cinquanta/00) e dandosi reciprocamente atto che essi hanno già provveduto a versare nelle casse sociali i relativi importi.

Complessivamente il capitale sociale sottoscritto inizialmente è di Euro 150,00 (centocinquanta/00)

- I signori Sabella Melania Roberta e Cilluffo Giovanni sono soci cooperatori.
- il dr. Bussone Massimo è socio volontario.
- 5) Ad amministratore unico, fino a revoca o dimissioni, viene nominata la signora SABELLA MELANIA ROBERTA

29 Di emper 2001 107/45

A

- 6) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2005
- 7) L'amministratore unico provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società e per la iscrizione della stessa nel registro delle Imprese di Milano
- 8) I comparenti autorizzano la signora Sabella Melania Roberta ad apportare a questo atto ed allegato statuto le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità con dichiarazione di rito.
- 9) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, che ammontano approssimativamente ad Euro 1.600,00 sono a carico della qui costituita cooperativa. Dell'allegato statuto e di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su un foglio per due pagine non complete, ho dato lettura ai signori comparenti i quali da me richiesti lo approvano e con me notaio si sottoscrivono.

F.to: Sabella Melania Roberta

F.to: Cilluffo Giovanni F.to: Bussone Massimo

F.to: Enrico Lainati - Notaio

colta

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

1) E' corrente la Società cooperativa avente la denominazione:

"LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RE-SPONSABILITA' LIMITATA"

Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "La Casa del Sole Soc. Coop. Sociale".

La Società ha sede in Noviglio, (MI)

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

2) E' duratura fino al 31 dicembre 2100. Potrà essere prorogata oltre il termine e sciolta prima del termine della sua scadenza con deliberazione dell'assemblea dei soci

E' fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

3) La Cooperativa, costituita senza finalità speculative ed ispirandosi ai principi mutualistici e Cooperativistici, si propone di creare opportunità di lavoro per i propri soci realizzando la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini, e la prestazioni di servizi nel campo educativo, mediante l'erogazione di servizi socio assistenziali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi le sequenti attività:

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- attività di servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica, sanitaria e assistenziale a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione di enti pubblici o privati;
- centri diurni , asili ed altre strutture con carattere animativi ed educativi, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale,



- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione per le problematiche delle persone in stato di bisogno;
- organizzazione di attività di volontariato dirette in particolare ai giovani e pensionati.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie e utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si è altresì—impegnata ad integrare, secondo—le opportunità che si possono presentare, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi di cooperative e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

ART. 2 SOCI - QUOTE SOCIALI

1) Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- · Soci cooperatori:
- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa
- · Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- · Soci finanziatori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennale per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dalla Legge 59/92.
- 2) Possono essere soci della Cooperativa oltre alle persone fisiche anche enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, nel cui statuto sia prevista una o più delle seguenti attività: promozione, finanziamento e sviluppo di attività analoghe, complementari o sussidiarie a quelle della Cooperativa.
- 3) Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del

libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 2 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 2 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

4) Ogni socio non può possedere più quote per un im-



porto superiore al limite di legge.

Coloro che aspirano a diventare soci devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, il quale richiederà all'aspirante socio i documenti ritenuti opportuni per decidere in merito alla sua ammissione nonché l'adesione esplicita allo scopo della società.

Sull'accoglimento delle domande a socio decide l'organo amministrativo, che dovrà motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione a socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Ogni nuovo socio, dopo-che la sua domanda di ammissione è stata accolta, deve sottoscrivere una quota di Euro 50.00 (euro cinquanta) versandola in unica soluzione. Inoltre deve versare la tassa di ammissione determinata ogni anno dall'Assemblea, in conformità all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile.

L'ammissione a socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e del regolamento interno qualora approvato.

5) I Soci della Cooperativa possono richiedere con la domanda di ammissione, ed anche in seguito, di essere ammessi o considerati Soci volontari ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/91 e modifiche successive, e quindi entro il limite ivi stabilito, secondo cui il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

La perdita della qualifica di socio volontario, a richiesta del socio o per decisione motivata dall'organo amministrativo, non comporta necessariamente la perdita della qualifica di socio.

I soci della Cooperativa possono richiedere con la domanda di ammissione, ed anche in seguito, di essere ammessi o considerati Soci finanziatori.

6) I Soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per decadenza, per esclusione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio per giustificati motivi. Il recesso, salvo i casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, deve essere consentito volta per volta dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato. Al recesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti.

La esclusione, oltre che nei casi consentiti dalla Legge, può essere pronunciata dall'organo amministrativo al socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge l'attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società ed in particolare quando perde la qualifica di "socio lavoratore dipendente";
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitati dal Codice Civile (art. 1455).

Qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni previste dal precedente comma l'organo amministrativo adotterà il provvedimento di sospensione cautelare del socio dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 (dieci) giorni per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Decorso il termine nel periodo di sospensione cautelare, l'organo amministrativo potrà deliberare in ordine alla esclusione del socio.

- Il socio che commetta una qualunque mancanza minore di quelle contemplate precedentemente può essere sottoposto ad una delle seguenti sanzioni, previa contestazione e valutazione delle giustificazioni:
- a) rimprovero scritto;
- b) multa per un importo non superiore all'equivalente di 5 (cinque) ore di lavoro e non inferiore all'equivalente di 2 (due) ore;
- c) sospensione del servizio e da ogni compenso da 1 (uno a 7 (sette) giorni lavorativi;
- d) diffidi in caso di recidività.

Potranno essere addebitati ai soci e non soci i danni da essi procurati alla Cooperativa per inosservanza di obblighi contrattuali della cooperativa stessa.

L'importo delle multe dovrà essere devoluto a scopi mutualistici mediante incremento delle riserve del relativo fondo.

Le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo in caso di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera racco-

J

mandata.

- 7) In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota da esso posseduta sarà effettuata in relazione alle quote possedute e sulla base dell'ultimo bilancio approvato, ed il relativo pagamento verrà fatto normalmente nei termini stabiliti dall'articolo 2535 del Codice Civile.
- 8) Le quote non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell' organo amministrativo. L'alienazione, se approvata dall'organo amministrativo, potrà effettuarsi solo a favore di persone già socie. Le quote non possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

ART. 3 PATRIMONIO SOCIALE

- 1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dalla eventuale riserva straordinaria, dal fondo sociale costituito dalla tassa di ammissione versata dai nuovi soci, da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- d) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, che pervenissero alla Cooperativa per un migliore raggiungimento degli scopi sociali;
- e) da contributi di enti pubblici (statali, regionali, provinciali, comunali) o privati.

ART. 4 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Nei termini di legge l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio ed alla presentazione dello stesso alla assemblea dei soci.
- Gli eventuali utili di bilancio saranno ripartiti:
- a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un' eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;.
- d)un' eventuale quota quale dividendo, ragguagliata al

capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

- e) un'eventuale quota ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria ed ai fondi di accantonamento.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 5 ORGANI SOCIALI

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.
- a) Assemblea dei soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo se nominati; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.



L'assemblea si riunisce almento una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto dall'art. 2364 C.C.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

I soci decidono sulle materie alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis C.C.. L'assemblea è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia a quanto previsto dallo statuto sociale.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

b) L' Organo Amministrativo



Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti. L'amministratore unico può essere nominato sino a revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiamo provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione

formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva del la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ilimiti ai poteri degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, cc. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.



c) Il collegio dei sindaci se nominato

Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti elettidall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

- Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART. 6 RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle sequenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521
ultimo comma c.c., da predisporre a cura dell'organo
amministrativo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica \ professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 7

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori o determinandone i poteri e il compenso.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, dovrà essere devoluto a scopi conformi allo spirito mutualistico oppure, ricorrendone i presupposti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92 e successive modifiche.

ART. 8 CLAUSOLE MUTUALISTICHE



Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

N.

RI

F

C

N E

Ε

E

ART. 9 REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa dovrà essere disciplinato da Regolamento interno approvato dall'assemblea.

Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le disposizioni in materia delle leggi vigenti per le società cooperative cui si applicano, a norma dell'art. 2519, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.F.to: Sabella Melania Roberta

F.to: Cilluffo Giovanni F.to: Bussone Massimo

F.to: Enrico Lainati - Notaio

Copia conforma all'originale nei miei

atti in Un

foglio debitamente

firmato concorda con 1 allegato

Milano, 7 FEBBRAIO 2005

